



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

LA DISCIPLINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SINDACO UNICO NELLE S.P.A. E NELLE S.R.L. ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ

NOTA INTERPRETATIVA

NOVEMBRE 2011



Introduzione

Il maxiemendamento alla Legge di Stabilità, approvato a tappe forzate dal Parlamento in uno scenario economico ed in un contesto politico di rara drammaticità e urgenza, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del collegio sindacale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.

Queste modifiche hanno sin dal principio suscitato forti perplessità sia per il metodo utilizzato che per la presumibile finalità che ad esse sottende.

Quanto al metodo, è risultata a dir poco sorprendente la scelta di modificare con un emendamento norme del codice civile che pochi anni fa sono state oggetto di approfondito e ponderato esame da parte della Commissione che ha licenziato una riforma del diritto societario sin lì attesa da decenni.

Quanto alla presumibile finalità, dalla rubrica dell'articolo della Legge di Stabilità che ha introdotto le modifiche in commento, se ne evincerebbe la volontà di ridurre gli oneri per le società, ma è del tutto evidente che tale obiettivo non può in alcun modo essere realizzato da norme che lasciano invariati i controlli e le correlate responsabilità che gravano sui soggetti incaricati di quei controlli.

Per altro, le modifiche in commento appaiono non soltanto palesemente inadeguate al raggiungimento dello scopo che sembrerebbero prefiggersi, ma anche destinate ad applicarsi ad un numero di casi sostanzialmente ridotto, tanto nelle S.p.a. quanto nelle S.r.l. Con ciò evidentemente amplificando inutilmente il livello di complessità normativa, laddove sarebbero invero auspicabili processi opposti di semplificazione.

Al di là di quanto precede, ciò che suscita le maggiori perplessità rimane comunque il negativo approccio che queste estemporanee e improvvisate modifiche lasciano trapelare rispetto ad un presidio di legalità che, proprio nella sua struttura collegiale, trova uno dei propri punti di forza, a tutela degli interessi dei terzi e delle minoranze.

Se, come è vero, le statistiche dimostrano che le società dotate di collegio sindacale presentano un tasso di fallimenti pari a un terzo di quello delle società che ne sono prive, i ragionamenti dovrebbero spingersi semmai verso un ponderato ampliamento di un istituto che funziona e che sempre più, anche all'estero, viene guardato con interesse.

Ciò doverosamente premesso, non trascurando di svolgere tutte le opportune azioni perché il disposto in commento possa venire in futuro giustamente riformato, si ritiene nondimeno necessario provvedere ad una sua pronta interpretazione a beneficio degli utenti delle prestazioni di questo importante organo di controllo societario e dei tanti professionisti, in larga parte colleghi, che a tale funzione dedicano da tempo la loro preziosa attività.



LA DISCIPLINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SINDACO UNICO NELLE S.P.A. E NELLE S.R.L. ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ

Sommario: 1. Premessa. - 2. Nuovo assetto dei sistemi di controllo nelle S.p.a. - 3. Nuovo assetto dei sistemi di controllo nelle S.r.l. - 4. Decorrenza dei nuovi assetti. - 5. Effetti dell'irregolare composizione dell'organo di controllo. - 6. Riferimenti normativi.

1. Premessa

La c.d. Legge di stabilità 2012¹ è destinata a modificare incisivamente l'attuale ordinamento societario, prevedendo sostanziali trasformazioni degli attuali sistemi di controllo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.

Le società di capitali che adottano il modello tradizionale di *governance*, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, potranno *de futuro* nominare un unico sindaco, in sostituzione del collegio sindacale. In questo mutato contesto normativo il legislatore ha, quindi, identificato nel sindaco unico la dimensione monocratica dell'organo di controllo - presente nell'attuale disciplina positiva esclusivamente nella forma pluripersonale - mantenendone inalterate tutte le caratteristiche e le prerogative.

La novella solleva, tuttavia, numerose criticità sia interpretative sia operative, determinate principalmente dalla asistematicità delle modifiche introdotte e dall'assenza di un adeguato coordinamento logico con le altre disposizioni dell'ordinamento societario.

Dal momento che le disposizioni contenute nella suddetta legge entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2012², il Consiglio Nazionale, pur non ritenendo condivisibili né la *ratio*, né le modalità di un simile intervento normativo³, ha elaborato il presente documento interpretativo al fine di illustrarne, sinteticamente, l'ambito applicativo e l'operatività.

2. Nuovo assetto dei sistemi di controllo nelle S.p.a.

Per quanto riguarda l'assetto dei controlli nelle S.p.a., la nuova formulazione dell'art. 2397 c.c. interviene a disciplinare in maniera innovativa la composizione numerica del collegio sindacale.

Nel dettaglio, l'art. 2397, ult. co., c.c.⁴, dispone che, se lo statuto lo prevede, quando i ricavi oppure il patrimonio netto sono inferiori ad un milione di euro, l'organo di controllo interno può essere composto da un (unico) sindaco, che dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

A tal proposito, giova preliminarmente precisare che i parametri di cui all'art. 2397, ult. co., c.c. sono da considerarsi alternativi, nel senso che il mancato superamento anche solo di uno di essi schiude la possibilità di configurare un organo di controllo monocratico.

Al contrario, la nomina del collegio sindacale pluripersonale rimane obbligatoria per le S.p.a. con sistema di *governance* tradizionale che superano entrambi i previsti parametri quantitativi (cioè

¹ Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*, in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 - Suppl. Ordinario n. 234.

² Cfr. art. 36 della Legge di stabilità.

³ Cfr. lettera del CNDCEC al Presidente della Repubblica reperibile sul sito www.commercialisti.it.

⁴ Comma inserito dall'art. 14, co. 14, recante "Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini", della Legge di stabilità.



ricavi e patrimonio netto superiori ad un milione di euro), nonché per quelle che non avranno introdotto l'apposita deroga statutaria.

Sotto quest'ultimo profilo, è importante osservare che, ai fini della legittima introduzione della figura del sindaco unico, l'art. 2397, ult. co., c.c. impone necessariamente ai soci un ulteriore dovere di esercizio delle proprie prerogative statutarie e negoziali. Essi dovranno dunque decidere di mutare pattiziamente la struttura dei controlli interni, prevedendo la "riduzione" del collegio sindacale da pluripersonale a monocratico, mediante modifica in tal senso dello statuto della società.

A tal proposito, si ritiene che lo statuto potrà, altresì, prevedere anche in relazione ai casi di mancato superamento delle predette soglie:

- un sistema "opzionale" per la scelta dell'organo di controllo interno, rimettendo all'assemblea dei soci, in sede di conferimento dell'incarico, la scelta di adottare l'assetto monocratico o pluripersonale;
- un sistema "vincolante", disponendo sempre l'adozione di un organo di controllo pluripersonale (ovvero non modificando gli attuali statuti).

Infine, dal momento che il legislatore si è limitato a riformulare la disciplina della "composizione del collegio sindacale", pare corretto ritenere che al sindaco unico delle S.p.a., come anche a quello delle S.r.l., si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale (artt. 2397-2409 c.c.). In altre parole, al sindaco unico competeranno i medesimi doveri, poteri e responsabilità attualmente attribuiti al collegio sindacale. Oltre ad essere iscritto al registro dei revisori, il sindaco unico dovrà essere ovviamente in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399 c.c.

3. Nuovo assetto dei sistemi di controllo nelle S.r.l.

La Legge di stabilità interviene, altresì, ad emendare quanto disposto dall'art. 2477 c.c.⁵ in tema di controlli nelle S.r.l.

Per quanto riguarda la nomina obbligatoria dell'organo di controllo interno, pur rimanendone inalterati i presupposti, il nuovo art. 2477 c.c. dispone che le S.r.l. potranno dotarsi di un sindaco unico.

Nel dettaglio, in analogia con quanto già previsto, il sindaco dovrà essere obbligatoriamente nominato quando la S.r.l.:

- è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro;
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (cioè il limite di euro 4.400.000 per l'attivo dello stato patrimoniale, di euro 8.800.000 per i ricavi delle vendite e delle prestazioni e di 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio).

Parallelamente, il riferimento al sindaco unico è stato introdotto, in luogo del collegio sindacale, anche nelle disposizioni che disciplinano:

- la cessazione dell'organo di controllo interno per mancato superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2477, co. 4, c.c.);
- l'attribuzione della funzione di revisione all'organo di controllo interno, salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente (art. 2477, co. 5, c.c.);

⁵ Articolo così sostituito dall'14, co. 13, della Legge di stabilità.



- il procedimento di nomina del sindaco al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge (art. 2477, co. 6, c.c.).

Viceversa, si deve evidenziare che rimane inalterato il richiamo alle disposizioni delle S.p.a. a mente del quale nei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo interno trovano applicazione le disposizioni in tema di società per azioni.

Alla luce del complesso delle modifiche introdotte all'assetto dei controlli societari, ed in virtù di una interpretazione logico-sistematica del dato normativo, si ritiene che il richiamo operato alla disciplina delle S.p.a. determini l'estensione alle S.r.l. della nuova previsione sulla composizione dell'organo di controllo nelle S.p.a. che impone alle società di dimensioni maggiori la nomina di un collegio sindacale pluripersonale.

Verso tale conclusione convergono le indicazioni che seguono.

In primo luogo, il nuovo art. 2477 c.c. sancisce “se” e “quando” l'organo di controllo deve essere nominato (ovvero l'*an* dell'obbligatorietà dei controlli interni), mentre la nuova formulazione dell'art. 2397 c.c. indica invece il *quantum* o il *quomodo* (quanti sindaci o il come l'organo di controllo può – e non deve – essere composto).

In secondo luogo, il dato letterale - contenuto nella rubrica e nel primo comma dell'art. 2477 c.c. che parla di “(nomina di) un *sindaco*” - va interpretato con riferimento all’*organo di controllo*”. In tal senso militano sia il novellato ultimo comma dell'art. 2397 c.c. laddove prevede che: “... l'*organo di controllo* sia composto da un *sindaco* unico”; sia la stessa Legge di stabilità, laddove all'art. 14, comma 9, prevede che “a partire dal primo gennaio 2012 le società a responsabilità che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato”.

Sotto quest'ultimo profilo, la riproposizione del riferimento al “collegio sindacale”, in difformità letterale rispetto a quanto previsto nel novellato art. 2477 c.c. che fa invece riferimento al “*sindaco*”, non può spiegarsi se non con la necessaria identificazione di entrambi i predetti soggetti con la più generale figura dell’*organo di controllo*”. La diversa lettura, secondo la quale sarebbe vietata la redazione del bilancio semplificato esclusivamente in presenza del collegio sindacale, e non anche del sindaco unico, risulterebbe del tutto illogica e incoerente rispetto alla *ratio* dello stesso art. 14, co. 9, della Legge di stabilità che collega il predetto divieto alla presenza del collegio sindacale obbligatorio e quindi al più ampio profilo dimensionale delle S.r.l. Si ritiene che tali condizioni di obbligatorietà e presupposti dimensionali ex art. 2477, co. 2 e 3, c.c. debbano essere rispettati anche per il sindaco unico, il quale, peraltro, dovrà garantire le stesse competenze e sarà chiamato ad adempiere ai medesimi doveri (*in primis* la redazione della relazione ex art. 2429 c.c.) del collegio sindacale pluripersonale.

In terzo luogo, stante il richiamo del quinto comma dell'art. 2477 c.c., il dato letterale contenuto nel secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., che disciplina i casi di obbligatorietà dell'organo di controllo è, altresì, riferibile anche al collegio sindacale pluripersonale. In tal senso depongono considerazioni di coerenza logico-sistematica del complessivo sistema dei controlli interni delle società di capitali che, seppur ulteriormente diversificato dalla novella legislativa, è contraddistinto da un'insuperabile unitarietà di fondo, della quale la convergenza dei poteri, doveri e responsabilità dell'organo di controllo è la massima espressione.

Difatti, pur nella diversificazione dei modelli societari, non è possibile affermare che le società connotate da medesimi assetti dimensionali e dunque tendenzialmente da un medesimo livello di rischi per i vari *stakeholders* non debbano dotarsi di sistemi di controllo in grado di garantire il medesimo livello di efficienza e di efficacia anche in termini di numerosità, di diversificazione dei requisiti e delle competenze dei suoi componenti, nonché di rafforzamento delle responsabilità e dunque della tutela per gli *stakeholders* stessi. Proprio per queste ragioni il legislatore storico ha ritenuto che nelle S.r.l. di rilevanti dimensioni fosse obbligatoria la nomina del collegio sindacale: per le medesime motivazioni si ritiene oggi che quest'ultimo debba mantenere la composizione pluripersonale.



Al fine di pervenire alla corretta ricostruzione del sistema dei controlli societari, come modificato dalla Legge di stabilità, è necessario dunque valorizzare adeguatamente il richiamo alla disciplina della S.p.a. contenuto nell'art. 2477, co. 5, c.c. che si pone come unico possibile fondamento di un sistema altrimenti instabile e contraddittorio.

Ne consegue che, in virtù della correlazione (anzi, sovrapposizione) tra gli artt. 2477 e 2397 c.c., nelle S.r.l. saranno concretamente configurabili le seguenti ipotesi.

- a) Se non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2477, co. 2 e 3, c.c., **l'organo di controllo è facoltativo**. In tal caso, sarà possibile nominare sia il sindaco unico sia il collegio sindacale. Lo statuto può prevedere che all'organo di controllo interno sia attribuita anche la revisione legale dei conti.⁶
- b) Se **l'organo di controllo è obbligatorio** (ex art. 2477, co. 2 e 3, c.c.), e contestualmente vengono superati entrambi i parametri di cui all'art. 2397, ult. co., c.c., **il collegio sindacale deve essere necessariamente pluripersonale**. Il collegio continua a svolgere la funzione di revisione legale dei conti, salvo diversa disposizione dello statuto.
- c) Se **l'organo di controllo è obbligatorio** (ex art. 2477, co. 2 e 3, c.c.), e contestualmente almeno uno dei parametri di cui all'art. 2397, ult. co., c.c. risulta sotto la soglia:
 - *in presenza di espressa previsione statutaria in tal senso, l'organo di controllo può essere monocratico;*
 - *se lo statuto nulla prevede, in forza del rinvio all'art. 2397, ult. co., c.c. il collegio sindacale deve essere necessariamente pluripersonale*. In virtù del richiamo alla disciplina delle S.p.a. si deve ritenere, infatti, che la composizione monocratica dell'organo di controllo possa essere adottata dalla società esclusivamente se tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto.In entrambi i casi, l'organo di controllo interno svolgerà anche la funzione di revisione legale dei conti, salvo diversa disposizione dello statuto.

4. Decorrenza dei nuovi assetti

Quanto all'efficacia delle nuove disposizioni, occorre preliminarmente precisare che, sebbene la Legge di stabilità entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2012⁷, le modifiche del sistema dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l. sono destinate a dispiegare i loro effetti in maniera graduale.

In particolare, l'entrata in vigore della legge non inciderà sui collegi sindacali in carica. Stante l'inderogabilità del termine di durata triennale della carica e la relativa inamovibilità dei sindaci (artt. 2400 e 2401 c.c.), il collegio sindacale è destinato a svolgere le sue funzioni fino alla naturale scadenza del suo mandato (vale a dire fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica).

L'entrata in vigore dalla Legge di stabilità non può, parimenti, determinare l'automatica decadenza del collegio sindacale in carica. Le cause di decadenza dei sindaci rispondono, infatti, ad un preciso principio di tassatività; sono cioè soltanto quelle previste dall'art. 2399 c.c.⁸.

⁶ Nelle ipotesi in cui vengano superati i parametri dell'art. 2397, ult. co., c.c. dovrebbe essere, dunque, consentito prevedere un sindaco unico che, proprio in quanto organo meramente facoltativo, non è soggetto alla disciplina prevista per le S.p.a.; ciò peraltro ad eccezione dei casi in cui nello statuto sia introdotto un esplicito richiamo alla disciplina delle S.p.a. che, al superamento delle soglie di cui all'art. 2397, ult. co., c.c. determinerebbe l'obbligo di nomina dell'organo pluripersonale.

⁷ Art. 36 della Legge di stabilità.



5. Effetti dell'irregolare composizione dell'organo di controllo

Pare opportuno interrogarsi sulle conseguenze derivanti, a monte, da un'interpretazione asistemica e strettamente letterale del nuovo sistema dei controlli interni e, a valle, dagli effetti che essa potrebbe provocare nei confronti della società e dell'attività sociale nel caso in cui sia nominato un sindaco unico in luogo di un collegio sindacale come richiesto dal codice civile.

Secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza⁹, infatti, nel funzionamento e nella costituzione del collegio sindacale è insito un meccanismo di reciproca integrazione che non si riduce alla semplice espressione di voto, ma si realizza invece in forme di integrazione di competenze professionali diverse, che rendono l'attività di ciascun componente complementare a quella degli altri.

Per queste ragioni, in caso di "non ortodossa" composizione dell'organo di controllo, quest'ultimo non può dirsi regolarmente costituito; ne deriva che tutti gli atti decisi o eseguiti di sua competenza e quelli nei quali risulta essenziale l'apporto soggettivo e/o oggettivo dello stesso devono considerarsi illegittimi.

Saranno quindi illegittime le deliberazioni dell'organo di controllo e tutti i documenti, relazioni e pareri da quest'ultimo prodotti. In particolare, sarà illegittima la delibera di approvazione del bilancio perché la relazione del sindaco (ovvero del collegio sindacale, ove non sia consentita la formazione monocratica dell'organo) costituisce un elemento indefettibile del procedimento. Per le stesse ragioni, a titolo meramente esemplificativo, saranno illegittime la deliberazione del compenso spettante all'amministratore, se commisurato agli utili risultanti dal bilancio, nonché il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; ed ancora, la deliberazione di determinazione dei compensi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, co. 3, c.c.

Verrebbe in definitiva a cadere una delle componenti fondamentali dell'assetto organizzativo delle società di capitali, le quali si ritroverebbero prive di un organo sociale correttamente formato e in particolare di quello deputato alla funzione di controllo; in tal caso potrebbe configurarsi l'impossibilità di legittimo funzionamento della struttura di *governance*.

⁸ Precisamente, le cause di decadenza dei sindaci sono quelle espressamente previste dalla legge (art. 2399, co. 1 e 2, c.c.), nonché le ulteriori cause riferibili al sindaco eventualmente previste dallo statuto (art. 2399, co. 3, c.c.).

⁹ Cass., 9 maggio 2008, n. 11554.



6. Riferimenti normativi

Di seguito, per un più immediato riscontro, si riportano i riferimenti normativi essenziali.

Sistema di controllo nelle S.p.a.	
Nuovo testo	Testo originale
Art. 2397 c.c. – Composizione del collegio sindacale 1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. 2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. 3. Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.	Art. 2397 c.c. – Composizione del collegio sindacale 1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. 2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.



Sistema di controllo nelle S.r.l.	
Nuovo testo	Testo originale
Art. 2477 c.c. – Sindaco e revisione legale dei conti. 1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore. 2. La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. 3. La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. 4. L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 5. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco. 6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.	Art. 2477 c.c. – Collegio Sindacale e revisione legale dei conti. 1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. 2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. 3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. 4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 5. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. 6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.